

BibLus-net

Newsletter 570 del 14 giugno 2018

In questo numero:




focus primus
[Libretto delle misure](#)



Architettura e BIM
[In consultazione le linee guida ANAC sul BIM](#)




Fisco
[In arrivo il bonus pubblicità 2018 per professionisti e Pmi: come richiederlo](#)




Professioni tecniche
[Agevolazioni per professionisti e lavoratori autonomi, come usufruire dei contributi regionali per avviare le nuove attività](#)



Fisco
[Il servizio raccolta rifiuti non è efficiente? La Tari si dimezza!](#)



Professioni tecniche
[Compensi CTU: il giudice deve motivare come ha calcolato il compenso?](#)



Opere edili
[Edifici vincolati, a chi compete la direzione lavori? La sentenza del Tar](#)



Opere edili
[La Basilicata adotta il Regolamento edilizio unico](#)




Lavori pubblici
[Sport bonus, sgravi per ristrutturare piccoli impianti sportivi pubblici](#)



Fisco
[Tracciabilità retribuzioni: dal 1° luglio addio agli stipendi in contanti](#)

Sicurezza



Libretto delle misure



Il libretto delle misure, cos'è e a cosa serve: modalità operative per lavori a corpo e a misura dopo il dm 49/2018 (linee guida direttore dei lavori)

Il libretto delle misure, cos'è e a cosa serve

Come ribadito anche dal *nuovo decreto sulla direzione dei lavori – dm 49/2018*, il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori attraverso la **compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili**, che sono **atti pubblici a tutti gli effetti di legge**, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

A tal fine provvede a:

- classificare e misurare le lavorazioni eseguite
- trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.

Secondo il **principio di costante progressione della contabilità**, le attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite **contemporaneamente** al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- **rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori** entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- **controllare lo sviluppo dei lavori** e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Il libretto delle misure è il documento di contabilità dei lavori pubblici che consente di **accertare le quantità di lavoro eseguite** dall'impresa affidataria: contiene la **classificazione** e la **misurazione** delle lavorazioni già realizzate.

Ricordiamo innanzitutto che la contabilità dei lavori è l'insieme degli atti tecnico-amministrativi effettuati dall'ufficio di direzione dei lavori, aventi ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti che producono spesa.

Gli atti contabili sono i seguenti:

- *giornale dei lavori*
- *libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste*
- registro di contabilità e relativo sommario
- stato di avanzamento dei lavori (SAL)
- certificato di pagamento (emesso dal RUP)

- conto finale dei lavori

Il **libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste** contiene dunque la misurazione e la classificazione di tutte le lavorazioni già effettuate.

Il direttore dei lavori si deve assicurare che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'impresa affidataria o dal tecnico dell'impresa che ha assistito al rilevamento delle misure.

Le modalità per la redazione del libretto delle misure sono le medesime di quelle relative al computo metrico redatto in fase di progetto; la differenza sta nel fatto che le misure non sono tratte dai disegni esecutivi, ma dalle lavorazioni effettivamente realizzate.

Libretto delle misure e lavori a corpo

Nel caso dei lavori a corpo, come ribadito dal dm 49/2018, le lavorazioni devono essere annotate su un **apposito libretto delle misure** su cui, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione, il DL registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria che è stata eseguita.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

Come compilare il libretto delle misure

In linea generale, il libretto delle misure deve avere un frontespizio con:

- indicazione dell'oggetto del lavoro in appalto
- indicazione del numero delle pagine di cui è composto il documento
- firma del RUP

Ogni pagina del libretto deve avere il numero d'ordine progressivo.

Nelle pagine interne si trovano più colonne per l'annotazione di:

- numero d'ordine della registrazione
- codice di tariffa
- data della misurazione
- designazione dei lavori e delle provviste
- fattori, prodotti e figure
- annotazioni

N. ordine	Codice di Tariffa / Data	Designazione dei lavori	Dimensioni				Quantità /Percent.		Figure / Annotazioni
			Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso	Positivi	Negativi	

Nella colonna **Codice di tariffa** si riporta il codice con cui la lavorazione è identificata nell'elenco prezzi annesso al contratto.

La **Data** da trascrivere nel libretto delle misure è quella in cui è eseguita la misurazione. Il documento deve contenere date progressive che indicano l'effettivo evolversi dei lavori in cantiere.

In pratica, quando il direttore dei lavori o un suo responsabile visita il cantiere effettua le seguenti operazioni:

- constata e misura le opere realizzate
- trascrive il tutto nel libretto delle misure, classificando le lavorazioni (assegnandole alle lavorazioni presenti in elenco prezzi)

- ne indicando le quantità eseguite

Le lavorazioni devono essere descritte con la stessa dizione indicata nell'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto. Vanno inserite nel campo **Designazione dei lavori**.

Nella colonna dei *fattori* si riportano le **dimensioni** di ciascuna lavorazione rilevata ed il risultato dell'operazione si scrive nella colonna dei *prodotti*.

Nel caso di opere con **appalto misto (a corpo e a misura)**, la colonna dei prodotti è contrassegnata dalla dizione "**Quantità/Percentuale**"; tale colonna contiene:

- i valori dei prodotti delle misurazioni, nel caso di lavorazioni appaltate a misura
- le aliquote di avanzamento dei Corpi d'Opera, nel caso di Categorie di Lavoro appaltate a corpo

Nei lavori **esclusivamente a corpo** è sufficiente avere la sola colonna delle percentuali, dove riportare le aliquote di avanzamento del corpo d'opera secondo le modalità già chiarite.

Inoltre, il libretto delle misure deve contenere ancora:

- la parte di lavorazione eseguita ed il posto, da riportare evidentemente nella descrizione del rilievo
- le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso
- i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni
- le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente la forma ed il modo di esecuzione

	<p>Comune di MILANO Provincia di Milano</p>
<p>OGGETTO: Costruzione di un complesso di fabbricati destinati ad abitazione ed a negozi nel centro urbano del Comune di Milano.</p> <p>COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.</p> <p>IMPRESA: La Costruttrice S.p.A.</p>	<p style="text-align: right;">pag. 1</p> <p style="text-align: center;">LIBRETTO DELLE MISURE</p> <p style="text-align: center;">Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 50 pagine</p> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Ivo Responsabile</p>
	<p>Studio Tecnico di Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilità Palazzi & Palazzi Via dei Mille, 999 - MILANO - tel. 02/5544321 - e-mail: studio@palazzi.com</p>
<p style="text-align: right;"><small>Printed by Guido Cenciulli - copyright ACCA software S.p.A.</small></p>	

Num. Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
LAVORI A MISURA								
1 2A.01 15/04/2016	<p>Si cavo a sezione aperta per sbancamento e splasamento, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, anche con l'ausilio di martello demolitore in rocce di qualsiasi natura e consistenza, sia solide che compatte, asciutte o bagnate, anche se miste a pietra, trovanti in roccia dura da mina e saliti di estrazione fino a mc 0,30, compreso il taglio e la rimozione di radici e cappaia, compreso altresì il paleggiamento, il carico, il trasporto e lo scarico in rilevato a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere od a rifiuto dei materiali che risultino in eccedenza o dichiarati dalla Direzione di Lavori non idonei alla formazione dei rilevati, con compenso a parte del solo trasporto a rifiuto: resistenza allo schiacciamento fino a 40 Kg/cmq.</p> <p>FONDAZIONE - NORD - SUD</p>							
		4,00	14,14	12,000	6,850	4 649,23		
		2,00	6,00	4,000	6,200	297,60		
		2,00	4,00	2,000	5,200	85,20		
		2,50	3,00	3,000	2,500	56,25		
		3,00	3,00	2,000	4,300	77,40		
		3,50	2,50	1,500	4,800	63,00		
	Si detras passaggio centrale							348,16
	Sommano positivi e negativi m3					5 226,68		348,16
	SOMMANO m3					4 878,52		
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num. Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
LAVORI A CORPO (Progetto euro 335'000,00 - 100%)								
2 001.002.001 18/04/2016	<p>Fabbricato A - Struttura - Strutture di fondazione (voce pari a euro 10'180,65 - 3.039% dei lavori a corpo)</p>					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (3.039%)		
3 002.002.001 19/04/2016	<p>Fabbricato B - Struttura - Strutture di fondazione (voce pari a euro 10'927,70 - 3.262% dei lavori a corpo)</p>					80,00		
	SOMMANO % aliquota					80,00 (2.610%)		
4 003.002.001 22/04/2016	<p>Fabbricato C - Struttura - Strutture di fondazione (voce pari a euro 10'177,30 - 3.038% dei lavori a corpo)</p>					52,32		
	SOMMANO % aliquota					52,32 (1.589%)		
5 004.002.001 25/04/2016	<p>Fabbricato D - Struttura - Strutture di fondazione (voce pari a euro 10'645,30 - 3.178% dei lavori a corpo) Verbale di Costatazione n° 1</p>					33,00		
	SOMMANO % aliquota					33,00 (1.049%)		
6 001.002.002 26/04/2016	<p>Fabbricato A - Struttura - Strutture in elevazione (voce pari a euro 12'987,95 - 3.877% dei lavori a corpo) Verbale di Costatazione n° 2</p>					33,58		
	SOMMANO % aliquota					33,58		
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num. Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O						33,58		
	SOMMANO % aliquota					33,58 (1,302%)		
7 002.002.002 28/04/2016	Fabbricato B - Struttura - Strutture in elevazione <i>(voce pari a euro 13'316,25 - 3,973% dei lavori a corpo)</i> Verbale di Costatazione n° 3					25,32		
	SOMMANO % aliquota					25,32 (1,006%)		
8 003.002.002 29/04/2016	Fabbricato C - Struttura - Strutture in elevazione <i>(voce pari a euro 14'220,75 - 4,243% dei lavori a corpo)</i> Verbale di Costatazione n° 4					20,36		
	SOMMANO % aliquota					20,36 (0,804%)		
9 004.002.002 03/05/2016	Fabbricato D - Struttura - Strutture in elevazione <i>(voce pari a euro 13'708,20 - 4,092% dei lavori a corpo)</i> Verbale di Costatazione n° 5					15,36		
	SOMMANO % aliquota					15,36 (0,629%)		
Milano, 09/05/2016								
L'Impresa La Costruttrice s.r.l. Il Direttore dei Lavori Ing. Valerio Drettonio								
A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, vanno specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.

In definitiva, sul libretto delle misure deve risultare chiaramente la quantità di lavorazione eseguita ed anche la sua classificazione e la precisa ubicazione, in modo che sia sempre possibile un riscontro delle registrazioni.

Il direttore dei lavori deve verificare i lavori e certificarli sul libretto delle misure con la propria firma.

L'impresa esecutrice è invitata ad intervenire durante le misurazioni dell'eseguito; deve firmare il libretto delle misure.

Se l'impresa rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Redazione del libretto delle misure con il software


La redazione del libretto delle misure e degli altri documenti contabili è notevolmente semplificata se si utilizza un software opportuno.

L'uso del software fornisce una serie di vantaggi: a partire dal libretto delle misure è possibile ottenere in maniera guidata tutti gli altri documenti contabili.

Inoltre, per l'elaborazione del libretto delle misure, è possibile avvalersi della funzionalità di "sottocomputo", con cui ottenere un confronto anche visivo con le lavorazioni previste in progetto e prelevare i dati necessari.

Esempio libretto delle misure con il software

In allegato proponiamo un esempio PDF contenente un libretto delle misure.



In consultazione le linee guida ANAC sul BIM



L'ANAC mette in consultazione pubblica le linee guida sul BIM. Scarica il testo integrale in PDF

Sono in consultazione pubblica fino al 9 luglio 2018 le nuovissime linee guida sul BIM dell'ANAC, in cui si affrontano due temi che riguardano i servizi di progettazione:

- il progressivo ricorso al BIM
- il principio dell'equo compenso

Relativamente alla questione BIM, l'ANAC fornisce alle stazioni appaltanti alcune indicazioni di massima per la **graduale implementazione** delle novità introdotte dal *decreto BIM (dm 560/2017)* che definisce le modalità di ingresso del building information modeling nelle opere pubbliche.

Il documento dell'Anac cerca di indirizzare correttamente gli operatori del mercato durante la fase transitoria prevista dal decreto.

Uso di metodi e strumenti elettronici specifici

Al fine di garantire la continuità e la coerenza tra i diversi livelli della progettazione, e soprattutto per conseguire al meglio i vantaggi dei metodi e strumenti elettronici in termini di una più efficiente gestione delle attività di progettazione, le stazioni appaltanti possono ricorrere all'uso degli stessi fin dalla progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

Secondo l'ANAC, le disposizioni di cui al decreto 560/2017 possono ritenersi applicabili agli interventi la cui progettazione di fattibilità tecnica ed economica sia attivata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, facendo riferimento al momento in cui si dà concreto avvio all'attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, ossia al provvedimento con il quale la stazione appaltante individua il tecnico interno cui demandare le attività di progettazione o alla stipula del contratto per l'incarico ai professionisti esterni.

È possibile ricorrere ai metodi e agli strumenti elettronici anche per le opere la cui progettazione sia stata attivata prima dell'entrata in vigore del decreto n. 560/2017, partendo quindi da un livello precedente di progettazione sviluppato con i metodi tradizionali.

Secondo l'ANAC, per sfruttare appieno le potenzialità offerte dagli strumenti elettronici, le stazioni appaltanti possono valutare, al momento dell'avvio delle attività di progettazione, se lo sviluppo di uno dei livelli di progettazione dell'intervento possa, presumibilmente, ricadere nell'obbligo di ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici come definito all'articolo 6 del decreto n. 560/2017. In tal caso, è opportuno prendere in considerazione la possibilità di ricorrere all'uso dei metodi e degli strumenti elettronici dal livello iniziale della progettazione anche in assenza dell'obbligo di ricorso agli stessi.

L'ANAC prevede che in fase di prima applicazione le stazioni appaltanti non debbano prevedere quali requisiti di partecipazione la dimostrazione di un'esperienza pregressa nell'utilizzo di metodi e strumenti elettronici nonché la partecipazione a corsi e/o attività formative.

proprio sito.

Il decreto attuativo farà chiarezza su chi avrà diritto all'agevolazione fiscale per gli **investimenti pubblicitari incrementali** effettuati sia sulla **stampa cartacea e online che su radio e tv**, introdotta dall'art. 57-bis del *dl 50/2017*.

La norma, ricordiamo, ha previsto un'importante agevolazione di natura fiscale, nella forma di credito di imposta, anche detto bonus pubblicità 2018.

Si tratta, quindi, di un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (con **incremento minimo dell'1%** rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente) effettuati da

- imprese
- lavoratori autonomi
- enti non commerciali

sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, **nella misura del 75% del valore incrementale** degli investimenti effettuati, elevato al **90% nel caso di microimprese**, piccole e medie imprese e start up innovative.

Il bonus prevede l'erogazione di **62,5 milioni di euro**, di cui 50 milioni per gli investimenti sulla stampa, anche online (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018) e 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.

Misura del beneficio

Il bonus consiste in un **credito d'imposta al 75%** del valore incrementale degli investimenti, che arriverà **fino al 90% per microimprese, PMI, e Startup Innovative** soltanto dopo la pronuncia della Commissione Europea sulla compatibilità con gli aiuti di Stato.

Il credito d'imposta è alternativo e **non cumulabile**, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Il credito d'imposta, inoltre, è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, tramite il modello F24.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al beneficio i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili al credito d'imposta gli investimenti riferiti a acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all'anno precedente.

Sono **escluse** dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari, come ad esempio:

- televendite
- servizi di pronostici
- giochi o scommesse con vincite di denaro
- messaggeria vocale



autonomi, dalle spese per locali, arredi ad hardware, software e pubblicità

Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Toscana, questa è la selezione dei 3 bandi regionali (fatta dal *Sole 24 Ore*) in aiuto di professionisti e lavoratori autonomi che stanno avviando una libera attività e aperto da poco una partita Iva.

Si tratta di risorse cofinanziate con i fondi UE FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) per un totale di circa **18,5 milioni di euro**, con diverse tipologie di finanziamento a seconda della Regione. Valido per tutte le regioni il **requisito della territorialità**: è necessario dimostrare di esercitare la propria attività nel territorio della Regione a cui si chiedono le agevolazioni.

Le agevolazioni, a cui possono accedere non solo le imprese ma anche per i lavoratori autonomi, sono riferite proprio alla fase di avvio dell'attività, quali:

- spese per locali
- arredi o utenze
- contributi per i praticanti e più in generale per i dipendenti
- hardware
- software
- acquisizione di brevetti
- pubblicità

Friuli Venezia Giulia: *Supporto alle nuove realtà imprenditoriali*

Per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia il bando è denominato “**Supporto alle nuove realtà imprenditoriali**”.

Tipologia

Il bando prevede un contributo a fondo perduto, pari al 60% della spesa ritenuta ammissibile, che non deve superare i 100.000 euro.

Risorse

Per il Friuli Venezia Giulia è prevista una copertura finanziaria pari a **8,5 milioni di euro**.

Beneficiari

I beneficiari del bando sono:

- aspiranti **imprenditori**
- **lavoratori autonomi** che intendono avviare un'attività
- lavoratori autonomi che hanno da poco avviato un'attività

Attività finanziate

Tra le spese finanziate:

- affitto locale (anche in *coworking*)
- spese di ristrutturazione dei locali
- servizi e prestazioni specialistiche
- installazione di impianti
- progettazione
- arredi
- macchinari e attrezzature
- hardware e software

- pubblicità
- certificazione di qualità

Requisiti

I professionisti devono, oltre al requisito della territorialità, essere registrati da **non più di 24 mesi all'Agenzia delle Entrate**.

Inoltre, è necessaria la presentazione di un **business plan**, come succede per le piccole e medie imprese che richiede la descrizione, tra l'altro, della

- qualità
- sostenibilità
- potenzialità del progetto

Bisogna compilare un **documento di 14 pagine** contenente il nome e la descrizione del progetto, la localizzazione, il mercato potenziale, l'analisi della concorrenza, le stime di fatturato e le previsioni economico-finanziarie.

Domanda

La domanda deve essere inviata via internet, con termine ultimo fissato al 21 dicembre 2018, con 2 chiusure intermedie: 30 giugno e 30 settembre.

Lombardia: *Intraprendo*

In Lombardia il bando in esame è denominato "**Intraprendo**" finalizzato all'avvio e allo sviluppo di nuove attività dei liberi professionisti.

Tipologia

Il bando prevede agevolazioni combinate: un finanziamento agevolato a tasso zero che si abbina ai contributi a fondo perduto.

Risorse

Sono stanziati circa **9 milioni di euro** a valere sul fondo Fers.

Beneficiari

Il bando è rivolto a **giovani professionisti** per l'avvio e lo sviluppo di una nuova attività.

Attività finanziate

Tra le spese finanziate:

- nuovo personale
- beni strumentali materiali e immateriali (marchi e brevetti)
- licenze
- software
- servizi di consulenza
- affitto di locali
- utenze (luce, gas, acqua, telefono, internet, ecc.)

Requisiti

I professionisti devono essere

- in attività da **non più di 24 mesi**
- aspiranti professionisti che si impegnano ad aprire una partita Iva **entro 90 giorni** dal decreto di assegnazione delle agevolazioni

Il requisito del **business plan** è tra quelli richiesti nel bando della Lombardia (come in Friuli Venezia Giulia); il modello, scaricabile dal sito di Finlombarda, consiste di 10 pagine.

Infine, per essere ammessi al finanziamento agevolato e contribuito a fondo perduto, occorre anche ricevere un **endorsement** da parte di un cliente, un collega, un'associazione professionale che sostenga la qualità dell'idea professionale.

Domanda

La domanda deve essere inviata online tramite la piattaforma Siage.

Toscana: Fondo per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi a favore delle professioni

In Toscana il bando esaminato è il "**Fondo per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi a favore delle professioni**".

Beneficiari

Il bando è rivolto ai **giovani professionisti, praticanti, tirocinanti, ordini collegiali professionali o associazioni**.

Risorse

Le risorse ammontano ad **1 milione di euro**.

Tipologia

Si tratta di:

- contributi in conto interessi fino al 100% del prestito, fino ad un massimo di 25.000 euro per i professionisti e 4.500 euro per praticanti e tirocinanti
- garanzie gratuite fino ad un massimo dell'80% dei prestiti e risorse a copertura degli interessi nei finanziamenti che i professionisti ottengono dalle banche

Attività finanziate

Sono agevolabili le spese per:

- acquisto di strumenti informatici
- avvio o lo sviluppo degli studi
- acquisto di beni strumentali (anche innovativi, tecnologici)
- messa in sicurezza dei locali


Requisiti

Per accedere all'agevolazione, al momento della presentazione della domanda:

- i professionisti devono avere un'età **inferiore ai 40 anni**
- i tirocinanti e praticanti devono avere un'età **inferiore ai 30 anni** per

Domanda

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Compensi CTU: il giudice deve motivare come ha calcolato il compenso?



Commissione tributaria provinciale di Roma: in caso di grave disservizio nella raccolta dei rifiuti, il contribuente ha diritto ad una riduzione Tari (50%)

Cassazione: la determinazione dei compensi CTU da parte del giudice non richiede una motivazione specifica, ma rientra nel suo potere discrezionale

La determinazione dei compensi spettanti al CTU, consulente tecnico di ufficio, nei procedimenti civili non richiede da parte del giudice una motivazione specifica in quanto rientra nell'esercizio del suo potere discrezionale.

A ribadire il principio è la Corte di cassazione, con l'**ordinanza 8233/2018**.

Il caso

Il caso riguarda il ricorso presentato da un cittadino contro il decreto di liquidazione emesso da parte del giudice istruttore a favore di un consulente tecnico di ufficio, nominato nei procedimenti civili tra il ricorrente e l'altro cittadino, per la somma complessiva di 5.064,37 euro per onorario, indennità e spese documentate.

La perizia aveva ad oggetto la stima di diverse unità immobiliari, facenti parte di due distinti immobili ubicati nel Comune Lagonegro, nonché un fabbricato in costruzione. Pertanto, in considerazione della loro diversa ubicazione e struttura gli immobili oggetto di stima dovevano, quindi, considerarsi dotati di autonome caratteristiche valutative. Da qui la necessità da parte del CTU di procedere a **3 diverse stime** e riconoscere l'**importo massimo** in ragione dell'oggetto e del valore della controversia, della natura e dell'importanza dei compiti di accertamento in fatto e di valutazione, del tempo e dell'impegno profusi dall'ausiliare, nonché per la complessità dell'incarico svolto.

Il ricorrente lamentava, invece, che nonostante la prestazione non presentasse alcuna difficoltà e l'elaborato non brilli per completezza né per pregio, il tribunale aveva applicato i massimi tariffari per la determinazione del compenso, enunciando le ragioni che astrattamente lo avrebbero consentito ma senza motivarle.

Il tribunale di Lagonegro accoglie il ricorso proposto contro il decreto di liquidazione evidenziando che il decreto impugnato si limita a liquidare le competenze del consulente tecnico d'ufficio in conformità di quanto richiesto, **privo di motivazione in ordine**



riserva di competenza degli architetti per ogni tipologia di intervento su edifici vincolati, ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile

Nella **sentenza n. 3718 del 5 giugno 2018** il **Tar Campania** ha chiarito che **la direzione lavori su edifici vincolati spetta all'architetto e non all'ingegnere**; questa riserva di competenza dei professionisti in possesso della qualifica di architetto sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico-artistico, ad **eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile** per le quali l'art. 52 del R.D. n. 2537/1925 prevede la competenza anche degli ingegneri; la competenza degli architetti si estende anche agli interventi realizzati su immobili non assoggettati a vincolo quando presentino 'rilevante interesse artistico'.

Il caso

Il caso in questione ha inizio a seguito di **ricorso presentato dall'ingegner A contro la decisione di un comune** campano di aver **disposto**, con determina dirigenziale, che **l'incarico di direzione lavori** per lavori di riqualificazione ed adeguamento della struttura comunale adiacente un Palazzo storico da destinarsi a Centro Polifunzionale **spettasse ad un professionista con qualifica di architetto** individuato tramite specifica procedura selettiva.

L'ingegnere, per la medesima struttura, aveva ricevuto l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

La sentenza del Tar

I giudici amministrativi campani **rigettano il ricorso** presentato dall'ingegnere.

Con la sentenza il Tar ha legittimato la decisione dell'ente locale di riservare la direzione dei lavori su un immobile sottoposto a tutela culturale e ambientale (e per i quali la Soprintendenza aveva espresso parere con precise prescrizioni) ad un professionista in possesso della qualifica di architetto.


La nota della Soprintendenza competente recante parere favorevole all'affido dei lavori in oggetto ad impresa qualificata per la categoria del restauro (OG2), dato l'interesse storico-artistico dell'immobile, chiarisce la natura dell'immobile (messa in discussione dal ricorrente) e legittima la scelta dell'amministrazione comunale di riservare la direzione dei lavori ad un professionista in possesso della qualifica di architetto.

Questo in virtù dell'art. 52 del R.D. n. 2537/1925 "regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto", secondo cui

"le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".

E' inoltre interessante notare il chiarimento del giudice amministrativo in merito al trattamento del professionista ingegnere ed architetto.

Nella sentenza infatti viene richiamata quella n. 21/2014 del Consiglio di Stato, con cui lo stesso organo ha chiarito come non sia esatto affermare che l'ordinamento comunitario riconosca a tutti gli ingegneri di Paesi dell'U.E. diversi dall'Italia l'indiscriminato esercizio delle attività tipiche della professione di architetto (tra cui le attività relative ad edifici vincolati in quanto ritenuti di interesse storico-artistico); al contrario, giusta la normativa comunitaria, si è ritenuto che l'esercizio di tali attività, in regime di mutuo riconoscimento, è consentito ai soli professionisti che possano vantare un percorso formativo adeguatamente finalizzato all'esercizio delle attività tipiche della professione di architetto.



La Basilicata adotta il Regolamento edilizio unico



Anche la Basilicata ha adottato il Regolamento edilizio unico. I Comuni hanno 180 giorni per adeguare i propri regolamenti edilizi allo schema tipo

Con **Deliberazione n. 471 del 31 maggio 2018** la *Giunta regionale della Basilicata* ha recepito l'*Intesa della Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016* e si è dotata, quindi, del **Regolamento edilizio unico** (o schema tipo).

Ricordiamo, che lo schema di Regolamento è finalizzato a garantire l'uniformità di impianto, la semplificazione e standardizzazione in materia edilizia in conformità ai contenuti dell'Agenda per la Semplificazione 2015/2017.

Dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bur della Regione, i Comuni hanno 180 giorni per adeguare i propri regolamenti edilizi allo **schema di regolamento tipo ed ai relativi allegati**, quali:

- il quadro delle definizioni uniformi
- la ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, integrata con la normativa regionale
- la norma transitoria in attesa degli adempimenti comunali

Ricordiamo che il **regolamento edilizio tipo** si articola in 2 parti:

- Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia
- Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia

Le 42 definizioni uniformi, **Allegato A**, trattano tutte quelle comuni, dalla "superficie netta" alla "superficie utile", dal "soppalco" alla "sagoma", oppure anche solo "l'altezza dell'edificio"; l'**Allegato B**, invece, elenca invece 118 norme statali che hanno un impatto sull'edilizia nel nuovo regolamento comunale (qualsiasi norma statale viene richiamata esclusivamente attraverso il rinvio all'Allegato B).

Il Regolamento indica, in pratica, i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico; deve essere adottato dai Comuni veneti entro 180 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di recepimento. In caso di mancato recepimento da parte della Regione, i Comuni possono comunque provvedere all'adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati.

Qualora i Comuni non provvedano nei 180 giorni, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano **diretta applicazione**, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili (art. 2, comma 3, dell'Intesa).

Situazione attuale delle Regioni

Ad oggi sono 12 le Regioni che hanno dato attuazione all'Intesa e recepito il Regolamento edilizio unico:

1. *Abruzzo*
2. Basilicata
3. Campania
4. *Calabria*
5. Emilia-Romagna
6. *Lazio*
7. Liguria
8. Marche
9. *Puglia*
10. Piemonte
11. *Toscana*
12. Veneto

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Sport bonus, sgravi per ristrutturare piccoli impianti sportivi pubblici



“Sport bonus”: le indicazioni per usufruire del credito d’imposta pari al 50% delle donazioni fatte dalle imprese nel 2018 per ristrutturare impianti sportivi pubblici

Publicato in Gazzetta (n. 130 del 7 giugno 2018) il **dpcm del 23 aprile 2018** recante la disciplina dell’incentivo “**sport bonus**”, introdotto dalla *legge di Bilancio 2018*, che prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018 per gli interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici (articolo 1, commi da 363 a 366, legge 205/2017).

In pratica lo Stato mette a disposizione **10 milioni di euro** a beneficio delle imprese private che intendono fare donazioni (erogazioni liberali) finalizzate alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, con un **credito di imposta pari al 50% della somma donata**, fino a un massimo di 40.000 euro.

Ambito soggettivo

Lo sport bonus è riconosciuto a favore di:

- tutte le imprese (esercitate in forma individuale e collettiva)
- stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti

Il beneficio

Si tratta di una **detrazione pari al 50%** delle erogazioni liberali in denaro per le imprese che donano fondi finalizzati alla realizzazione di interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, anche se in regime di concessione amministrativa.

Il beneficio è riconosciuto nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, fino a 40.000 euro, effettuate nell'anno solare 2018. Il credito d'imposta è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro, in 2 finestre temporali di 120 giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018. Visto il ritardo nella pubblicazione del decreto, dovrebbe essere attiva una sola finestra temporale: dal 20 agosto al 20 settembre 2018.

Modalità di pagamento

Le erogazioni liberali, per poter usufruire dello sport bonus, devono essere eseguite attraverso uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- bonifico bancario
- bollettino postale
- carte di debito, carte di credito e prepagate
- assegni bancari e circolari

Come si ottiene

Il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, ricevute le somme, ne dà comunicazione all'ufficio, indicando la data e l'ammontare della donazione. Eseguite le opportune verifiche, l'ufficio pubblica, quindi, l'elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il credito d'imposta. Solo a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del suddetto elenco sul sito istituzionale dell'Ufficio per lo sport, il credito d'imposta è quindi utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo, negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 mediante i canali Entratel/Fisconline. Inoltre, il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e Irap, dovendo comunque essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi del periodo d'imposta di riconoscimento e di quelli successivi.

Modalità di presentazione

Le imprese che vogliono usufruire dello sport bonus devono presentare apposita richiesta all'ufficio per lo Sport (presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) entro 30 giorni dall'apertura della finestra: dal 20 agosto al 20 settembre 2018. La richiesta deve essere redatta sul modulo disponibile sul sito dell'ufficio e inviata via PEC, indicando l'importo dell'erogazione e il futuro beneficiario.

Rimarrà a cura dell'ufficio pubblicare l'elenco degli ammessi in base al criterio temporale di ricevimento delle richieste; successivamente le imprese potranno erogare la somma al beneficiario indicato nell'istanza. Sarà, poi, il beneficiario a dare comunicazione all'ufficio, indicandone la data e l'ammontare della donazione.

Dopo aver effettuato le opportune verifiche, l'ufficio pubblicherà l'elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio, ossia il credito d'imposta.

Utilizzazione credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (mediante F24), in 3 quote annuali di pari importo, rispettivamente per il 2018, 2019 e 2020, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti a cui lo stesso è riconosciuto.

L'F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato riconosciuto, nonché nella dichiarazione successive, fino a quando non si esaurisce il suo utilizzo.

Revoca del credito

Il credito d'imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla relativa disciplina; accertata l'eventuale indebita fruizione, sia essa totale o parziale, l'Agenzia delle Entrate lo comunica all'ufficio per lo Sport, che provvede al recupero degli importi (con applicazione di sanzioni e interessi).

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Tracciabilità retribuzioni: dal 1° luglio addio agli stipendi in contanti



Dai Consulenti del Lavoro i chiarimenti sulla tracciabilità delle retribuzioni: modalità di pagamento, soggetti ammessi e quelli esclusi. Sanzione da 1.000 a 5.000 euro per chi non si adegua

Dal 1° luglio scatta il **divieto dei contanti nel pagamento delle retribuzioni**: datori di lavoro e committenti dovranno pagare stipendi ed anticipazioni dei lavoratori solo con assegno, bonifico o pagamento elettronico, qualunque sia il rapporto di lavoro instaurato.

Questo per effetto della norma contenuta nella *legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017)*, commi 910 a 913, che impone appunto la **tracciabilità nel pagamento delle retribuzioni**, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva.

L'obbligo riguarda esclusivamente la corresponsione della remunerazione relativa all'attività svolta dal lavoratore, sia esso subordinato o autonomo, rientrante nel campo di applicazione della norma; sono escluse, invece, le altre somme di denaro che possono essere versate al lavoratore come gli anticipi di cassa per fondo spese e rimborsi spese.

La norma introduce 2 novità fondamentali sul piano sanzionatorio e su quello probatorio. Rispettivamente: nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quali espressamente previsti per il pagamento, è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 1.000 a 5.000 euro; la firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Segnaliamo al riguardo il **documento di approfondimento a cura della Fondazione Consulenti del Lavoro** contenente tutte le novità in tema di retribuzioni e le relative modalità operative che i datori di lavoro dovranno seguire per adempiere al nuovo obbligo sulla **tracciabilità delle retribuzioni**.

Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente e assimilati; in particolare, ai sensi del comma 912 della legge 205/2017:

- rapporti di lavoro subordinato
- collaborazioni coordinate e continuative (quindi anche i lavoratori autonomi NON a partita Iva)
- contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 142/2001

Il documento chiarisce che l'applicazione ai rapporti di lavoro subordinato è prevista indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto.

Pertanto, rientrano nell'applicazione tutte le tipologie contrattuali quali, ad esempio: i contratti a tempo determinato, a tempo parziale, di apprendistato, di lavoro intermittente.

Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro domestico e quelli con la Pubblica Amministrazione, così come devono ritenersi esclusi i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Modalità di pagamento

Tutti i pagamenti di stipendi ed anticipazioni dovranno essere effettuati soltanto con una delle seguenti modalità, per poter essere tracciabili:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore
- strumenti di pagamento elettronico
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato

Viene inoltre precisato che gli anticipi di cassa per fondo spese, rimborsi spese ed altre somme corrisposte al lavoratore, diverse da quelle contrattuali, si ritiene sono esclusi dall'obbligo di tracciabilità.

Come pagare

La retribuzione verrà versata attraverso un istituto di credito o un ufficio postale (il lavoratore deve avere, quindi, un conto o un Iban) o può essere anche liquidata con assegno o con strumenti di pagamento elettronico. Il contante può essere versato al lavoratore, con mandato di pagamento, solamente presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha un conto corrente.

Sanzioni

Nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti per il pagamento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 1.000 ai 5.000 euro.

Inoltre, come chiarito nella *nota n. 4538 del 22 maggio 2018* dell'Ispettorato del lavoro, si deve ritenere che la violazione risulti integrata:

- quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore
- nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso
- circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione

Pertanto, sul piano probatorio, la firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. Ne consegue quindi che, ai fini della contestazione, si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti, ma anche che lo stesso sia andato a buon fine.

La misura che introduce l'obbligo di stipendio tracciabile (comma 912) stabilisce anche che la firma apposta sulla busta paga non è più prova di avvenuto pagamento, ossia non ha più valore probatorio. In pratica è necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti, ma anche che lo stesso sia andato a buon fine.

Esempio

Chiude il documento una tabella riepilogativa cd un esempio di lettera con le indicazioni sulle modalità di pagamento delle retribuzioni da inviare al cliente.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Prima verifica periodica autogrù, ecco come procedere



Dall'Inail le istruzioni per la prima verifica periodica autogrù: dalla compilazione della scheda tecnica dell'attrezzatura alla redazione del verbale di verifica

Ai sensi del *dlgs 81/2008* e s.m.i., le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII devono essere sottoposte a verifiche periodiche al fine di verificare lo stato di conservazione e di efficienza per la sicurezza dei lavoratori.

Inoltre, il *dm 11 aprile 2011* prevede che il datore di lavoro, che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo fisso non azionato a mano con portata superiore a 200 kg, provveda a:

- dare comunicazione di messa in servizio dell'attrezzatura all'unità operativa territoriale Inail competente (che assegna una matricola)
- richiedere la prima verifica periodica all'unità operativa territoriale Inail competente (secondo le scadenze indicate dall'allegato VII al *dlgs 81/08* e s.m.i.)

Al riguardo l'Inail ha elaborato il documento **Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile autogrù**, che descrive le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica delle gru mobili, identificate nel *dm 11 aprile 2011* con il termine di "autogrù".

La guida Inail, rivolta a tutti i soggetti coinvolti in materia di sicurezza (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), descrive ed illustra le principali caratteristiche costruttive; tratta poi in modo approfondito le fasi di cui si compone l'attività tecnica circa la prima verifica periodica, per valutare lo stato di conservazione e di efficienza delle autogrù ai fini della sicurezza.

In particolare vengono analizzati (e riportati):


- il modello di comunicazione di messa in servizio/immatricolazione
- il modello di richiesta di prima verifica periodica
- campo d'applicazione
 - riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
 - scheda tecnica autogrù
 - verbale di prima verifica periodica autogrù

Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell'approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti.

Chiude il documento un'appendice con le liste di controllo e la documentazione di riferimento.

Ricordiamo il *precedente articolo di BibLus-net* riguardante la guida Inail su **Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile gru su autocarro**.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Il nuovo Apple Watch 4 sarà 100% touch?



Secondo indiscrezioni l'Apple Watch 4 potrebbe perdere il tasto fisico e la corona digitale laterali, in favore di controlli completamente touch

Come sarà l' Apple Watch 4?

Il prossimo smartwatch di Cupertino, in uscita per **settembre 2018**, dovrebbe avere uno **schermo più grande** del 15% rispetto a quello attuale, sarà **più veloce e reattivo**, avrà una memoria con **più spazio di archiviazione** e nuove funzionalità come il **monitoraggio del sonno** e il **monitoraggio della salute**.

E sarà **touch**.

In pratica in Apple starebbero pensando di eliminare tutti i tasti fisici a favore di tasti 'fissi' che daranno la sensazione di quelli materiali, ma che in realtà non si muovono: cosa che già avviene per il tasto Home degli iPhone 7 (e successivi), che è fisso ma si comporta come se fosse un tasto meccanico.

Sull'orologio, quando si premerà sul tasto della corona digitale e su quello posizionato nella parte laterale della scocca, il *Taptic Engine* integrato vibrerà al fine di offrire una sensazione di interazione fisica. La corona digitale potrà essere ruotata come avviene sugli attuali modelli in modo da scorrere fra i contenuti delle schermate, ma perderà il tasto fisico il cui movimento sarà, quindi, solamente emulato.



apple smartwatch serie3

I **vantaggi di una soluzione di questo tipo** sono ben chiari.

L'Apple Watch 4 sarà **più resistente e solido sia in relazione alla prova del tempo che all'intrusione di liquidi**. Ma c'è anche un motivo meno scontato: riducendo le componenti fisiche si guadagnerà spazio nel volume interno del dispositivo, probabilmente a beneficio di una **batteria più ampia** (che non guasta mai) o di **altre funzionalità**.

A parte l'eliminazione dei tasti fisici non sono attese grandi rivoluzioni sul prossimo Apple Watch Serie 4, soprattutto sul piano estetico.

Le novità attese sull' Apple Watch 4

touch

Il futuro Apple Watch manterrà l'attuale configurazione composta di pulsante laterale e corona, ma nessuno dei due tasti si potrà fisicamente premere. Piuttosto si tratterà di protuberanze fisse, in grado però di vibrare dando una realistica risposta alla pressione. La corona digitale continuerà comunque a ruotare per sfogliare i contenuti sul display del dispositivo.

design

Diverse le voci che si rincorrono al riguardo. Alcune fonti parlano della possibilità che Apple stravolga in toto il design dell'Apple Watch 4. In effetti Apple ha presentato un brevetto con uno smartwatch con il display tondo, un design con fattore di forma più trendy. Ma è probabile attendersi un cambio del genere più in là nel tempo.

Per ora è molto più probabile che registreremo una riduzione delle cornici per aumentare le dimensioni dello schermo. Il prossimo smartwatch di Cupertino avrà perciò uno schermo più grande del 15% rispetto a quello attuale, senza aumentare le dimensioni dello smart watch.

prestazioni

Lo sviluppo in termini di prestazione del nuovo Apple Watch 4 lo porteranno ad essere più veloce e reattivo e ad avere una memoria con più spazio di archiviazione.

funzionalità

Si prevede che il nuovo dispositivo includerà il monitoraggio del sonno ed altre funzionalità legate al monitoraggio della salute come il monitoraggio del cuore ed un vero e proprio elettrocardiogramma.




apple smartwatch serie 3

Apple Watch: novità anche per la 'band' (cinturino)

In America sono certi che novità interesseranno anche il design delle band: ci sono numerosi brevetti al riguardo.


Uno di questi si riferisce ad un *Magnetic Wristband*. Si tratta di un cinturino per Apple Watch che presenterà una serie di magneti incorporati, consentendo alle due parti di unirsi.

Per l'utente questo significa che, una volta indossati, i magneti terranno l'Apple Watch in posizione, ma è quando l'orologio viene tolto che la nuova band si distingue.



Il cinturino potrebbe essere avvolto intorno all'orologio, che potrebbe quindi 'contenere' lo schermo al centro delle cinghie: ideale per la protezione durante il trasporto.

Oltre a offrire una protezione aggiuntiva, il cinturino sarebbe estremamente utile come supporto (ideale per poggiarlo ad esempio sul comodino) poiché è stato progettato per arrotolarsi dietro l'orologio, puntellandolo verso l'alto.



La 'lista dei desideri' degli utenti Apple Watch

Dagli utilizzatori dello smart watch di Apple sono tante le novità più richieste.

durata della batteria

Ad oggi ha una durata potenziale di un paio di giorni con un uso 'leggero'. La maggior parte dei Fitbits dura da tre a quattro giorni con una carica e gli orologi Garmin di fascia più alta possono durare fino a due settimane. Ecco perché potremmo attenderci qualche modifica che consenta una batteria più ampia per una maggiore durata (3-4 giorni).

design più 'robusto'

Essendo divenuto compagno insostituibile “di mille avventure”, per molti il desiderio è quello di una versione “rugged”, ossia capace di sopravvivere a forti urti, immersioni, impatti violenti e qualsiasi sport estremo senza alcun tipo di problema.

più dettagli di tracciamento della forma fisica

podcast

Per molti sarebbe interessante, oltre che utile e ‘scontata’, una gestione nativa dell’app Podcast che non richieda alcun intervento dell’iPhone.

video

Certamente non per guardare film e programmi TV, ma c’è una buona ragione per desiderare il video: le telecamere di sicurezza. Immagina di essere in grado di controllare rapidamente chi è alla porta con il polso, quindi parlare con gli ospiti o lasciarli entrare.



apple smartwatch serie 3

[Clicca qui per scoprire Edificius, il software di progettazione architettonica BIM](#)



Aggiungi l'indirizzo e-mail biblus-net@accasoftware.it alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni scrivendo all'indirizzo e-mail: cancellazioni@acca.it

